



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto segue relativamente alle proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla prossima Assemblea dei soci, in sede straordinaria, convocata per il giorno 24 aprile 2012, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2012, in seconda convocazione.

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche allo Statuto sociale

Signori Azionisti,

in relazione all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria sottoponiamo al Vostro esame le seguenti proposte di modifica che riteniamo necessario ed opportuno apportare allo Statuto sociale al fine di introdurre apposite disposizioni in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del TUF nonché dell'art. 144-undecies del Regolamento Consob n.11971/99 in tema di *“equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo”*.

Si propone, in particolare, di modificare gli **artt. 16, 17 e 25** dello Statuto sociale in tema di nomina e sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi favorendo l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato ai sensi della normativa applicabile.

In relazione a quanto precede, si allega uno schema riepilogativo contenente i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, invitando i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, come evidenziate nel citato schema (all. 1).

Si precisa che la presente proposta di modifica non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Roma, 16 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(F.to Dott. Paolo Astaldi)

TITOLO IV
Amministrazione della Società
ART. 16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove a quindici membri in possesso dei requisiti di legge e regolamentari.
Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% di capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le liste verranno poi messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile

Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere corredate da:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;

TITOLO IV
Amministrazione della Società
ART. 16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove a quindici membri in possesso dei requisiti di legge e regolamentari.
Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% di capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le liste verranno poi messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile

Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere corredate da:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;

- b) i curricula personali e professionali dei soggetti candidati;
- c) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- d) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e dallo statuto prescritto per la carica;
- e) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- f) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali il soggetto candidato potrebbe agire in giudizio nei confronti della società;
- g) le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di persone aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge ed almeno pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2387 cod. civ., potranno essere candidati alla carica di amministratori solo i soggetti che:

- a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di

- b) i curricula personali e professionali dei soggetti candidati;
- c) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- d) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e dallo statuto prescritto per la carica;
- e) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- f) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali il soggetto candidato potrebbe agire in giudizio nei confronti della società;
- g) le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di persone, **in numero almeno pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel consiglio di amministrazione**, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani ~~legge ed almeno pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel consiglio di amministrazione.~~

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione da nominarsi per i due mandati successivi.

Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai sensi dell'art. 2387 cod. civ., potranno essere candidati alla carica di amministratori solo i soggetti che:

- a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di

<p>euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione; - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea. <p>b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti;</p> <p>c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;</p> <p>d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.</p> <p>Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano – un patto di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea meno uno. <p>Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre l'Assemblea dovrà essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, in base ai criteri previsti dalla regolamentazione vigente in materia di elezione dei sindaci di minoranza, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Amministratore, in persona del candidato 	<p>euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione; - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea. <p>b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti;</p> <p>c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;</p> <p>d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.</p> <p>Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano – un patto di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio stabilito dall'Assemblea meno uno. <p>Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre l'Assemblea dovrà essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, in base ai criteri previsti dalla regolamentazione vigente in materia di elezione dei sindaci di minoranza, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Amministratore, in persona del candidato
--	--

<p>indicato con il primo numero della lista medesima. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto amministratore il candidato più anziano di età tra coloro che compaiono al numero uno delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p>	<p>indicato con il primo numero della lista medesima. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto amministratore il candidato più anziano di età tra coloro che compaiono al numero uno delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.</p> <p>Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato si applica l'ultimo comma del presente articolo.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 17</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori risultati eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, si provvederà alla sua sostituzione secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, a condizione che i soci che hanno presentato detta lista abbiano mantenuto la quota di</p>	<p style="text-align: center;">ART. 17</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori risultati eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede la successiva assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista, rispettando comunque quanto previsto dalla normativa e dal presente statuto in tema di numero minimo di amministratori indipendenti e, qualora la cessazione di uno o più amministratori intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di amministrazione effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso, provvede alla sostituzione secondo quanto previsto in tema di equilibrio fra generi rappresentati.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, si provvederà alla sua sostituzione secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, a condizione che i soci che hanno presentato detta lista abbiano mantenuto la</p>

partecipazione richiesta per la presentazione della lista, e la successiva assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

- b) qualora non sia possibile procedere alla nomina del sostituto nell'ambito della lista risultata seconda per numero di voti, il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alle liste successive alla lista risultata seconda per numero di voti, in ordine progressivo, a condizione che i soci che hanno presentato la lista da cui viene tratto il sostituto abbiano mantenuto la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista, e la successiva assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;
- c) qualora non residuino candidati non eletti in precedenza, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nelle lettere a) e b), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come prevede la successiva assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista, rispettando comunque quanto previsto dalla normativa in tema di numero minimo di amministratori indipendenti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 16. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al rinnovo dell'organo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di oltre la metà dei nuovi Amministratori; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere

quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista, e la successiva assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio.

Se la cessazione dell'amministratore in questione intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di amministrazione effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso ed abbia determinato un'alterazione dell'equilibrio fra i generi rappresentati nel Consiglio di Amministrazione, di cui al precedente articolo, si procederà alla sostituzione mediante il metodo dello scorrimento nella lista sino all'individuazione del candidato espressione del genere meno rappresentato;

- b) qualora non sia possibile procedere alla nomina del sostituto nell'ambito della lista risultata seconda per numero di voti **ai sensi della precedente lettera a)**, il Consiglio di Amministrazione - **nel rispetto dell'equilibrio fra generi, laddove la cessazione intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di amministrazione effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso** - nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alle liste successive alla lista risultata seconda per numero di voti, in ordine progressivo, a condizione che i soci che hanno presentato la lista da cui viene tratto il sostituto abbiano mantenuto la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della lista, e la successiva assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando ~~lo stesso principio~~ **gli stessi principi**;
- c) qualora non residuino candidati non eletti in precedenza, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nelle lettere a) e b), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come prevede la successiva assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista, rispettando comunque quanto previsto dalla normativa **e dal presente statuto** in tema di numero minimo di amministratori indipendenti **e di equilibrio fra generi rappresentati laddove la cessazione intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di amministrazione effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso**.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 16. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al rinnovo dell'organo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di oltre la metà dei nuovi Amministratori; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere

unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.	unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.
<p style="text-align: center;">TITOLO VI Collegio Sindacale ART. 25</p> <p>L'Assemblea Ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà ed obblighi di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente, e di un Sindaco supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene, di norma, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tali candidati dovranno essere elencati, all'interno della lista, rispettivamente tra i candidati sindaci effettivi ed i candidati sindaci supplenti, con il numero progressivo uno o due.</p> <p>I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali ai settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione; 	<p style="text-align: center;">TITOLO VI Collegio Sindacale ART. 25</p> <p>L'Assemblea Ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà ed obblighi di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente, e di un Sindaco supplente.</p> <p style="color: red;">Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei membri effettivi del Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei membri effettivi da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene, di norma, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tali candidati dovranno essere elencati, all'interno della lista, rispettivamente tra i candidati sindaci effettivi ed i candidati sindaci supplenti, con il numero progressivo uno o due.</p> <p>I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali ai settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.

Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano - un patto di cui all’art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che siano Sindaci effettivi in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, nonché di società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa in materia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme agli altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria.

Le liste devono essere sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, e l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, indicando altresì l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
- c) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’inesistenza di rapporti di collegamento con quest’ultimi ai sensi

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.

Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano - un patto di cui all’art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che siano Sindaci effettivi in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, nonché di società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa in materia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme agli altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria.

Le liste devono essere sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all’identità dei soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, e l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, indicando altresì l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
- c) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’inesistenza di rapporti di collegamento con quest’ultimi ai sensi

<p>della normativa in materia. La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della regolamentazione vigente, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti da eleggere nell'ordine di elencazione. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta in tal caso alla persona indicata al primo posto nella lista.</p>	<p>della normativa in materia. La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p> <p>In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Collegio Sindacale da nominarsi per i due mandati successivi.</p> <p>Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale della Società.</p> <p>All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della regolamentazione vigente, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.</p> <p>Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato si applica il penultimo comma del presente articolo.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti da eleggere nell'ordine di elencazione, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta in tal</p>
---	---

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente prescritti, il Sindaco decade dalla carica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un Sindaco effettivo subentra il primo dei supplenti eletto nella stessa lista, previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, del Sindaco effettivo tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, qualora non sia possibile, per qualsivoglia motivo, il subentro del sindaco supplente eletto nella stessa lista, subentrerà - previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra - il candidato successivo tratto dalla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti tra le liste di minoranza.

caso alla persona indicata al primo posto nella lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente prescritti, il Sindaco decade dalla carica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un Sindaco effettivo subentra il primo dei supplenti eletto nella stessa lista, previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra. **Tuttavia, qualora la cessazione, per qualsivoglia motivo, di un Sindaco effettivo intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso, nell'effettuare la sostituzione occorrerà rispettare l'equilibrio fra i generi rappresentati nel Collegio Sindacale secondo quanto statuito nel presente articolo. Pertanto subentrerà il primo dei supplenti eletto nella stessa lista che garantisca il rispetto dell'equilibrio fra generi e ove ciò non fosse possibile si ricorrerà al metodo dello scorrimento nella stessa lista sino all'individuazione del candidato espressione del genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento si applica il terzultimo comma del presente articolo.**

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, del Sindaco effettivo tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, qualora non sia possibile, per qualsivoglia motivo, il subentro del sindaco supplente eletto nella stessa lista, subentrerà - previa verifica della persistenza dei requisiti di cui sopra - il candidato successivo tratto dalla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti tra le liste di minoranza. **Tuttavia, qualora la cessazione, per qualsivoglia motivo, del Sindaco effettivo tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 oppure nel corso dei due mandati successivi ad esso, nell'effettuare la sostituzione occorrerà rispettare l'equilibrio fra i generi rappresentati nel Collegio Sindacale secondo quanto statuito nel presente articolo. Pertanto subentrerà il primo dei supplenti eletto nella lista che è risultata seconda per numero di voti il quale garantisca il rispetto dell'equilibrio fra generi e ove ciò non fosse possibile si ricorrerà al metodo dello scorrimento nella stessa lista sino all'individuazione del candidato espressione del genere meno rappresentato. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto in tal modo subentrerà il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti tra le liste di minoranza, utilizzando eventualmente il metodo dello scorrimento nell'ambito di tale lista. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con le modalità di cui**

Qualora non sia possibile per qualsivoglia motivo procedere alle sostituzioni secondo i predetti criteri, viene convocata apposita assemblea.

Nel caso in cui non siano presentate liste, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa. In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano d'età.

Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

sopra si applica il **terzultimo comma del presente articolo.**

Qualora non sia possibile per qualsivoglia motivo procedere alle sostituzioni secondo i predetti criteri, viene convocata apposita assemblea, **ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati laddove la cessazione intervenga successivamente al primo rinnovo dell'organo di controllo effettuato dopo il 12 agosto 2012 e nel corso dei due mandati successivi ad esso.**

Nel caso in cui non siano presentate liste **o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi**, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa, **nel rispetto delle proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.** In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età, **ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale**, e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano d'età.

Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.